

ORDINANZA N.2/2018

NORME PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI NELL'AREA STERILE DELL'AEROPORTO DI MILANO LINATE

IL DIRIGENTE DELL'ENAC

Competente per la Direzione Aeroportuale Lombardia,

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300/2008 dell' 11 marzo 2008 che "istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile" e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento (UE) 1998/2015 del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, entrato in vigore il 1° febbraio 2016 e che ha abrogato il Regolamento (UE) 185/2010 del 4/3/2010 e s.m.i.;
- VISTA** la Decisione della Commissione 8005/2015 del 16/11/2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'art.18 lett. a) del Regolamento (CE) 300/2008, entrata in vigore dal 1° febbraio 2016 e che ha abrogato la Decisione 774/2010;
- VISTI** gli artt. 687, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO** il Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 28/12/1993 N.561 recante "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" e successivo Decreto Legislativo N. 507 del 30/12/1999 con il quale viene stabilita la "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- VISTO** il Decreto Legislativo N. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);





- VISTO** l'art 1 del Decreto Ministeriale 21 luglio 2009 con il quale l'ENAC è stata designata quale Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC n. 09/DG del 01/02/2016 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 2, emendamento 1, del 01.02.2016;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC n.37/DG del 22/12/2014 con la quale si stabilisce che il personale in servizio presso gli aeroporti nazionali, appartenente alle Forze di Polizia, all'Agenzia delle Dogane ed ai Vigili del Fuoco in servizio operativo con esclusione del personale amministrativo, esentato dai controlli di sicurezza, è comunque tenuto al controllo del titolo di accesso che autorizza l'ingresso alle aree sterili aeroportuali;
- VISTA** la Circolare ENAC SEC 05A - Serie Security - del 28/09/2015 "Contenuti e Procedure di Formazione per la Security";
- CONSIDERATA** l'esigenza di aggiornare l'Ordinanza N. 5/2017 del 19 dicembre 2017, con riferimento alla conduzione dei mezzi speciali nelle aree aeroportuali e alla relativa abilitazione necessaria;
- SENTITI** gli Enti di Stato interessati e la Società di Gestione S.E.A. S.p.A.,

ORDINA

Art. 1

DEFINIZIONI

Abilitazione alla Guida in area sterile (Air Side Driving Certificate ADC)

Documento rilasciato dal gestore aeroportuale, in accordo con le relative procedure riconosciute dall'ENAC, attestante l'idoneità del titolare a condurre veicoli all'interno dell'Area Lato Volo (Air Side). Tale documento è anche indicato più brevemente, nel seguito, con il termine di "**patente aeroportuale**".

Area Critica

Parte di un aeroporto coincidente con l'area sterile o posta al suo interno, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza o in transito,



anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza.

Area Lato Città (Land Side)

Area regolamentata di un aeroporto che include tutte le aree aperte al pubblico. L'accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività, specie se condotte a scopo di lucro. L'area Lato Città include zone esterne all'aperto, quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza (*security*).

Area Lato Volo (Air Side)

Area dell'aeroporto il cui accesso è controllato per garantire la prevenzione di atti d'interferenza illecita nei confronti dell'aviazione civile. Alla predetta area si può accedere attraverso varchi controllati e, sull'aeroporto di Linate, include l'Area di Movimento, l'Area dei Servizi Aeroportuali e le strade perimetrali.

Area di manovra

Parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio e i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta.

Area di movimento

Parte dell'aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l'area di manovra e i piazzali di sosta.

Area regolamentata

Area aeroportuale soggetta a una disciplina dedicata per l'ingresso e lo stazionamento di uomini e mezzi. Rientrano in tale definizione le aree aeroportuali sia di Linate NORD (Aviazione Commerciale) che di Linate OVEST (Aviazione Generale).

Area Interna Regolamentata

Area Aeroportuale Interna all'Area Regolamentata dove sono condotte attività essenziali alla funzionalità aeroportuale e/o di pubblico interesse, tale da richiedere una specifica regolamentazione in materia di circolazione.

Area dei Servizi Aeroportuali

Parte dell'area sterile, situata al di fuori dell'Area di Movimento, dove operano imprese o Enti che assicurano servizi necessari alla funzionalità aeroportuale. Comprende il "Percorso Protetto" e le strade perimetrali / di servizio nel settore est, come individuate su apposita planimetria

Area sterile

Parte dell'*Air Side* dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedervi. Di norma, sono le aree poste oltre la linea di frontiera aerea e oltre i varchi di sicurezza. Sull'aeroporto di Linate l'Area Sterile coincide con l'Area Critica.



Articoli proibiti

Oggetti, identificati in apposite liste (rif. Appendice 1-A del Regolamento UE 1998/2015), quali armi, esplosivi e altri articoli o sostanze che possono essere utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita.

Background check (controllo dei precedenti personali)

Controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali, effettuato allo scopo di valutare l'idoneità di tale persona ad accedere alle aree sterili senza scorta.

Carta di imbarco o documento equivalente

Per carta di imbarco valida si deve intendere il documento di imbarco emesso per un volo in partenza in un determinato aeroporto nelle ore seguenti all'accesso all'area sterile.

Per documento equivalente di una carta di imbarco, si deve intendere il documento di imbarco rilasciato a mezzo di SMS o MMS da un vettore autorizzato a implementare tale modalità di accettazione passeggeri.

Motivo Legittimo

Per "motivo legittimo" riferito a persone deve intendersi viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione, visite guidate.

Per "motivo legittimo" riferito a veicoli deve intendersi il trasporto di persone, articoli, oggetti, per viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione.

Operatore aeroportuale

Persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in aeroporto. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale.

Percorso Protetto

Strada di servizio compresa nell'Area dei Servizi Aeroportuali.

Strada perimetrale

Strada adiacente la recinzione aeroportuale destinata alla circolazione dei veicoli di servizio.

Strada di servizio

Strada interna riservata alla circolazione di veicoli destinati alla fornitura di servizi necessari alla funzionalità dell'aeroporto, ovvero dedicati alla manutenzione delle infrastrutture aeroportuali.

Strade di circolazione dei veicoli

Area del piazzale delimitata da strisce bianche e destinata alla circolazione di veicoli, autobus e mezzi speciali.



Tesserino identificativo di membro dell'equipaggio dell'Unione (Union crew identification)

Per “**tesserino identificativo di membro dell'equipaggio**” si deve intendere un tesserino rilasciato dal vettore aereo o dall'Autorità aeronautica nazionale competente.

Per “**tesserino identificativo di membro dell'equipaggio**” per vettori italiani si deve intendere il Certificato di Membro di Equipaggio (Crew Member Certificate) rilasciato dall'ENAC.

Veicoli di servizio

Automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti a Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atte ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Veicoli speciali

Autoveicoli che per dimensioni e destinazioni d'uso non rientrano nelle tipologie dei veicoli per le quali è prevista l'omologazione ai sensi del Codice della Strada. Rientrano in tale casistica anche i veicoli e mezzi non muniti di targa, carrelli, macchine operatrici in genere.

Vie di rullaggio

Percorsi segnati da una *center line* di colore giallo, usati dagli aeromobili per il movimento a terra.

Visitatore o VISITOR

Persona che ha necessità di accedere nelle aree aeroportuali per svolgere la propria attività su richiesta di un *operatore aeroportuale* o semplicemente per utilizzare un servizio erogato dal medesimo *operatore aeroportuale*, per far fronte a effettive e/o urgenti necessità operative.

Voli “Schengen”

Voli provenienti o diretti verso Stati aderenti al trattato di Schengen. L'adesione al trattato prevede per i Paesi firmatari procedure semplificate per la partenza e l'arrivo dei passeggeri. Negli scali aeroportuali viene operata la completa separazione dei flussi fra passeggeri dei paesi aderenti al trattato di Schengen e passeggeri degli altri Paesi.

Eccezionalmente, per motivi di security, le procedure relative all'Accordo di Schengen possono essere sospese per brevi periodi.

È responsabilità dei Vettori essere a conoscenza dell'elenco dei Paesi firmatari i cui accordi risultano in vigore quando i voli sono operati.

Voli “Extra - Schengen”

Voli provenienti o diretti verso Stati non rientranti nel trattato di Schengen. I passeggeri e i membri di equipaggio “Non Schengen” sono soggetti al controllo documentale sia in partenza che in arrivo.



<p style="text-align: center;">PARTE PRIMA</p> <p style="text-align: center;">CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE</p>
--

Art. 2

ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE

Il Gestore Aeroportuale è il soggetto responsabile del procedimento di rilascio dei tesserini aeroportuali sia per i soggetti pubblici che per quelli privati.

Il rilascio dei tesserini di ingresso in aeroporto (Vedi Allegato B del PNS Parte A) che consentono l'accesso alle aree sterili è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione in materia di sicurezza ai sensi del Cap. 11 del Regolamento (UE) 1998/2015 e del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (Ed. 2, emendamento 1 del 1° febbraio 2016), e della Circolare ENAC SEC 05A e del pertinente Manuale della Formazione per la Security.

I possessori di tesserino di ingresso in aeroporto sono tenuti ad esporlo in modo visibile e ad esibire, su richiesta del personale preposto al controllo, sorveglianza e pattugliamento, un proprio documento di riconoscimento.

La tipologia degli articoli consentiti viene evidenziata sul tesserino di ingresso in aeroporto con la dizione CAT, in conformità all'appendice 1-A del Regolamento (UE) 1998/2015.

Nell'ambito dell'area critica, **dichiarata coincidente con l'area sterile**, vengono individuate alcune zone particolarmente sensibili:

- 1) Area partenze e interno altri edifici, situati oltre le postazioni di controllo (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 2** nella tabella riportata a fine paragrafo);
- 2) Area smistamento bagagli (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 3** nella tabella riportata a fine paragrafo);
- 3) Area dell'aerostazione merci (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 4** nella tabella riportata a fine paragrafo);
- 4) Area del piazzale aeromobili (aeromobili e loro adiacenze) dove hanno luogo le operazioni di assistenza agli stessi (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 5** nella tabella riportata a fine paragrafo);
- 5) Area del piazzale aeromobili (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 6** nella tabella riportata a fine paragrafo);
- 6) Area di manovra (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 7** nella tabella riportata a fine paragrafo).



Le aree sensibili di cui ai punti 1, 2, 3, saranno delimitate da apposita segnaletica di confine verticale e orizzontale e saranno dotate di cartellonistica che evidenzia, per chi vi opera, l'obbligo di esporre l'apposito badge.

Numero	Area di accesso
1	Tutte le aree
2	Area interna o aree interne delle parti critiche (sale partenze, moli ed interno altri edifici) con l'eccezione delle aree di cui al successivo numero 3
3	Aree trattamento bagagli
4	Aree merci
5	Aeromobili e loro adiacenze
6	Piazzali
7	Area di manovra

Ogni area è individuata da un colore come di seguito indicato:

Colore	Area di accesso
Rosso	Tutte le aree
Verde	Lato volo esterno e accessi interni
Azzurro	Lato volo interno
Bianco	Accesso con scorta
Giallo	Aree non sterili
Arancione	Diplomatici

Ciascun operatore potrà essere autorizzato ad operare su più aree critiche; è facoltà del Gestore Aeroportuale negare l'accesso ad una o più aree.

I moduli per le relative richieste sono pubblicati sul sito web della Società di Gestione S.E.A. S.p.A. e messi a disposizione presso l'Ufficio Tesserini.

I tesserini di ingresso di colore giallo "aree non sterili" sono rilasciati al personale che opera all'interno dell'aerostazione (in area land side) e nelle aree regolamentate, disciplinate nell'Ordinanza dedicata, appartenente a soggetti approvati/designati come Agenti Regolamentati, Fornitori Regolamentati, Fornitori Conosciuti e per il personale dell'ENAV.



Art. 3

BACKGROUND CHECK CONTROLLO DEI PRECEDENTI PERSONALI E PRELIMINARI ALL'ASSUNZIONE

Ai fini del rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto, l'Ufficio Tesserini del Gestore aeroportuale, valutata l'ammissibilità della richiesta e la regolarità della documentazione presentata in accordo ai criteri definiti dalla presente Ordinanza e dal PNS Parte A, richiede alla Polizia di Stato - Ufficio di Polizia di Frontiera - il controllo dei precedenti personali (*background check*) per la parte relativa ai precedenti penali.

La parte del *background check*, invece, relativa all'accertamento dell'attività professionale e di studio, dando rilievo alle eventuali interruzioni superiori ai 28 giorni, verrà assolta dal Gestore mediante richiesta di dichiarazione dell'interessato, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

L'Ufficio di Polizia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di controllo dei precedenti penali e personali, comunicherà l'esito delle verifiche all'Ufficio Permessi della società di gestione.

In caso di esito positivo, l'Ufficio Tesserini della società di gestione procederà al rilascio del titolo di accesso.

In caso di esito negativo dei controlli, l'Ufficio Tesserini della società di gestione non potrà procedere all'emissione del documento in assenza di diversa valutazione da parte della Direzione Aeroportuale.

L'Ufficio di Polizia di Frontiera comunicherà all'Enac – Direzione Aeroportuale – i motivi legati agli esiti negativi dei controlli effettuati sui precedenti penali, anche nel caso in cui gli stessi divergano da quelli previsti dal PNS Parte A (Allegato 1).

Ai fini del controllo dei precedenti personali, le condizioni che ne determinano l'esito negativo, a titolo indicativo, sono riportate nell'ALLEGATO 1 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile.

Il rilascio di un tesserino di ingresso in aeroporto ad un soggetto già titolare di un altro tesserino di ingresso in corso di validità, emesso in un altro aeroporto non necessita di:

- controllo dei precedenti personali (Reg. UE 1998/2015 p.11.1.3);
- corso di sensibilizzazione in materia di security.

Necessita a cura del Gestore aeroportuale di:

- Informativa sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche infrastrutturali dell'aeroporto rilevanti ai fini della sicurezza.

In tal caso, la scadenza del nuovo tesserino non potrà eccedere quella indicata sul precedente.



Art. 4

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI TESSERINI DI INGRESSO IN AEROPORTO

La società di gestione SEA S.p.A., tramite il proprio Ufficio Tesserini, è responsabile del procedimento di emissione del tesserino per l'accesso delle persone, con particolare riferimento ai seguenti adempimenti:

- Completezza e rispondenza dell'istanza presentata dal richiedente;
- Esistenza di un motivo legittimo legato ad esigenze operative all'ingresso alle aree regolamentate (personale che opera stabilmente in aerostazione) e alle aree sterili (in osservanza a quanto riportato nel PNS punto 1.2.1.1.1);
- Tipologia di tesserino da rilasciare in ragione della richiesta e delle esigenze operative, in relazione alla configurazione delle aree aeroportuali riportate nel Programma di Sicurezza dell'Aeroporto;
- Invio dei dati alla Polizia di Stato per accertamento di eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi cinque anni;
- Rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di superamento del controllo dei precedenti personali (Reg. UE 1998/2015 p.1.2.3.1);
- Comunicazione alla Direzione Aeroportuale, per le valutazioni di competenza, dei casi di mancato superamento del controllo dei precedenti personali (Reg. UE 1998/2015 p.1.2.3.1);
- Comunicazione all'interessato in caso di rigetto della richiesta;
- Tenuta dell'archivio e della documentazione inerente l'accesso delle persone.

Dovrà inoltre predisporre apposita procedura da inserire nel Programma per la Sicurezza dell'Aeroporto, conforme a quella contenuta nell'Allegato B del PNS Parte A.

Sono autorizzati a richiedere il rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto tutte le persone che vi operano con continuità appartenenti ai seguenti Enti/Soggetti:

- Enti di Stato;
- Società di gestione aeroportuale;
- Vettori;
- Subconcessionari;
- I prestatori di servizi di assistenza a terra, sia per lo svolgimento dei servizi di cui al D. Lgs. 18/99, per i quali è previsto il possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Enac e della Circolare APT-02B relativi ai Prestatori di Servizi di Assistenza a Terra, sia per le categorie di attività non soggette a certificazione (quali quelle prestate dai vettori in autoproduzione e dai prestatori di servizi di cui alla cat. 1 del citato Decreto);
- Aero Club ed altre società/aziende di base sullo scalo.



Sono previste due tipologie di tesserini di ingresso in aeroporto:

1. **Tesserino di ingresso in aeroporto**, rilasciato al personale che opera stabilmente, compreso quello degli Enti di Stato, con validità massima quinquennale;
2. **Tesserino di accesso con scorta (Visitatore)**, rilasciato eccezionalmente ad una persona che può essere dispensata sia dai requisiti previsti per chi opera stabilmente e sia dagli obblighi sui controlli dei precedenti personali, a condizione che venga scortata ogni volta che si trovi nelle aree sterili.

I tesserini di ingresso in aeroporto si distinguono in relazione ai colori e ai numeri. Essi consentono l'accesso, esclusivamente al legittimo proprietario, alle aree dell'aeroporto nelle quali il titolare espleta la propria attività lavorativa.

I tesserini devono riportare:

- a) Nome, data di nascita e fotografia del titolare;
- b) indicazione dell'Ente o della Società di appartenenza,
- c) logo dell'ENAC e del gestore aeroportuale;
- d) aree alle quali il titolare è autorizzato ad accedere;
- e) indicazione dell'esenzione per i soggetti esentati dai controlli di sicurezza sulla persona;
- f) data di scadenza;
- g) categoria del personale autorizzato a introdurre in area sterile determinati articoli proibiti riportati nell'appendice 1-A del Reg. (UE) 1998/2015;
- h) numero progressivo.

I tesserini aeroportuali hanno una **validità massima di 5 anni**.

Non possono essere rilasciati per un periodo eccedente la durata del contratto di lavoro e la validità della documentazione attestante la formazione in materia di security.

L'ENAC è responsabile dell'attività di vigilanza e controllo relativa alla corretta applicazione di quanto previsto nella procedura di rilascio di tesseramento del gestore aeroportuale.

La suddetta attività di vigilanza e controllo si espleta tramite attività ispettiva svolta a posteriori a campione secondo programmi predisposti dalla Direzione Aeroportuale competente.

A tal fine la Direzione Aeroportuale ha l'accesso garantito al database dell'Ufficio Permessi della società di Gestione SEA S.p.A.

L'indicazione dell'esenzione per i soggetti esentati dai controlli di sicurezza sulla persona, riguarda:

- a) le Forze di Polizia in servizio presso l'aeroporto;
- b) il personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli in servizio presso l'aeroporto con compiti di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, che sia inserito nell'elenco fornito dall'Agenzia stessa;

- 
- c) il personale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in servizio operativo presso l'aeroporto.

L'ENAC ha inoltre il compito di dirimere qualsiasi controversia derivante dal procedimento di rilascio dei permessi aeroportuali di accesso che dovesse interessare i soggetti coinvolti.

L'ENAC potrà revocare o sospendere i tesserini di ingresso in aeroporto, dandone comunicazione alla società di Gestione, alle Autorità competenti ed Enti interessati, ed ai soggetti destinatari del provvedimento, qualora si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio.

I titolari dei suddetti tesserini, inoltre, dovranno restituire il documento all'Ente o alla Società da cui dipendono che provvederà alla riconsegna al Gestore aeroportuale nei casi previsti (p. 1.2.5.1.6 del PNS Parte A):

- su richiesta dell'Enac;
- in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro;
- in seguito a cambiamento del datore di lavoro;
- in seguito alla modifica delle aree di accesso autorizzate;
- in seguito a scadenza;
- in seguito al ritiro.

In caso di mancata restituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto validi, la Società di Gestione SEA S.p.A. provvederà a disabilitarli e ad inoltrare al titolare del tesserino ed alla società / Ente di appartenenza una lettera di sollecito per la restituzione.

In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro, su espressa richiesta delle Società o degli Enti di Stato interessati, sarà possibile, previa restituzione, sospendere la validità dei titoli di accesso fino alla scadenza.

I suddetti titoli potranno essere riattivati su richiesta inoltrata dalla società/Ente di appartenenza all'Ufficio Tesserini del Gestore Aeroportuale.

In caso contrario alla scadenza saranno annullati.

Art. 5

TESSERINO “VISITATORE”

(Accesso con scorta)

Eccezionalmente una persona può essere dispensata dal possesso dei requisiti previsti dal punto 1.2.5.1 del Regolamento (UE) 1998/2015 sul tesseramento (obbligo del controllo dei precedenti personali e formazione in materia di security) a condizione che venga scortata ogni volta che si trovi nelle aree sterili.

Per “eccezionalmente” si intendono situazioni inaspettate, improvvise, non programmate e/o programmabili o occasionali.



Il tesserino "Visitatore" viene rilasciato dall'Ufficio Tesserini o dalla Centrale Operativa Security della Società di Gestione SEA S.p.A. (in caso di chiusura del suddetto Ufficio), a coloro che hanno necessità di accedere all'area sterile aeroportuale, per far fronte ad urgenti ed effettive esigenze operative (tipo sopralluoghi di strutture e/o aree oppure per verifiche di procedure, riparazioni di oggetti e/o strutture, manutenzioni di aeromobili e/o veicoli, introduzioni di materiali vari).

Il titolare del tesserino "VISITATORE" deve essere sempre accompagnato da personale del Gestore o da personale dell'Ente/Società richiedente, autorizzato alla scorta, in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido provvisto di fotografia, ai sensi della presente Ordinanza.

Il tesserino "Visitatore" ha validità massima di 24 ore e potranno essere rilasciati al massimo 3 permessi di accesso con scorta alla stessa persona nell'arco di trenta giorni, fatti salvi i casi in cui sia dimostrata la necessità di accedere un numero superiore di volte e per i quali l'accesso dovrà essere opportunamente motivato dal soggetto richiedente al Gestore Aeroportuale.

Tutti i soggetti, pubblici e privati operanti sull'aeroporto, in possesso di un tesserino di ingresso in corso di validità, sono autorizzati ad effettuare un servizio di scorta, oppure hanno la facoltà di inviare al gestore aeroportuale un elenco del personale non autorizzato ad effettuare tale servizio.

Colui che è autorizzato ad effettuare il servizio di scorta è tenuto ad avere la persona scortata sotto diretto controllo visivo ed a garantire, con ragionevole certezza, che la persona scortata non commetta violazioni alla sicurezza.

Il titolare del tesserino VISITATORE consegnerà il proprio documento di identità al Gestore al momento della richiesta del permesso.

Tale documento sarà restituito alla riconsegna del tesserino VISITATORE.

Il tesserino VISITATORE deve essere riconsegnato all'ufficio emittente al termine dell'attività e comunque entro le ventiquattro ore dal rilascio.

Le persone in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto, che lo abbiano dimenticato o appena perduto e non ancora sostituito, possono ottenere una autorizzazione all'accesso alle aree sterili anche senza essere scortate, purché sia loro rilasciato un duplicato giornaliero della originale tessera aeroportuale.

Nell'orario di chiusura dell'Ufficio Tesserini si procederà al rilascio di una autorizzazione ad ingresso senza scorta, purché l'Ufficio che ha rilasciato il tesserino "visitatore", abbia apposto sul modulo dedicato la dicitura "non necessita di scorta in quanto in possesso del tesserino di ingresso in aeroporto n. ...")

Le circostanze che oggettivamente giustificano l'indifferibile necessità di accesso, sono previste nell'Allegato 1 del PNS Parte A

Art. 6

ADEMPIMENTI IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO

Il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di smarrimento o furto, deve:



- presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il datore di lavoro;
- informare immediatamente il Gestore aeroportuale presentando copia della denuncia.

Il Gestore aeroportuale predisporrà dettagliata procedura da inserire nel Programma di Sicurezza dell'Aeroporto sull'argomento, come previsto dal punto 1.2.5.2.1 del PNS Parte A.

Art. 7

VARCHI DI SERVIZIO / STAFF

Presso l'aeroporto di Milano Linate sono presenti i seguenti varchi di servizio:

1. **VARCO STAFF**, sito presso il piano Partenze del terminal passeggeri, lato Linate NORD;
2. **VARCO STAFF**, sito presso il piano Arrivi del terminal passeggeri, lato Linate NORD;
3. **VARCO n. 1**: pedonale e carraio;
4. **VARCO n. 2**: pedonale e carraio;
5. **VARCO n. 5 bis**: utilizzato esclusivamente da coloro che devono recarsi presso il locale Comando della Guardia di Finanza, dalle altre Forze di Polizia, e dai mezzi di soccorso. E' un varco pedonale e carraio;
6. **VARCO MERCI**: è un varco carraio situato nella zona merci;
7. **VARCO AVIAZIONE GENERALE – LINATE OVEST**: è un varco pedonale per il transito di operatori, fornitori, equipaggi e passeggeri in partenza;
8. **VARCO CARRAIO AVIAZIONE GENERALE – LINATE OVEST**: è un varco carraio, il cui cancello di entrata viene aperto da personale della G.d.F. che interviene su chiamata previo avviso – da parte della Società direttamente interessata – dell'Agenzia delle Dogane. La Società direttamente interessata assicura l'intervento di una Guardia Particolare Giurata appartenente ad un'impresa di sicurezza, in possesso dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'ENAC per lo svolgimento dei controlli di sicurezza presso l'aeroporto di Milano Linate.
9. **CANCELLO EX "OFFICINE GONALBA" (oggi C.T.A. - Centro Tecnico Aeronautico)**: al fine di consentire il posizionamento degli aeromobili, dalle officine al Piazzale Ovest e viceversa, il cancello viene aperto da personale della Guardia di Finanza, che interviene su chiamata, (previo avviso alla Dogana) da parte della Società interessata. Quest'ultima, – al fine di garantire lo svolgimento dei controlli di security - assicura l'intervento di una Guardia Particolare Giurata di un'impresa di sicurezza, in possesso dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'Enac per lo svolgimento dei controlli di sicurezza presso l'aeroporto di Milano Linate.



I VARCHI STAFF sono utilizzati per consentire l'accesso in area sterile, oltre al personale aeroportuale e ai piloti e/o membri di equipaggio, anche ai passeggeri a mobilità ridotta e ai minori non accompagnati in possesso di regolare titolo di viaggio, qualora condotti da personale dedicato alla loro assistenza.

Il personale aeroportuale (compreso quello appartenente agli Enti di Stato) che accede in area sterile attraverso i Varchi Staff, dovrà esibire il tesserino aeroportuale al personale addetto ai controlli, ai fini della identificazione e titolarità all'ingresso nell'area suddetta.

Sarà inoltre tenuto ed effettuare, presso le postazioni dove è presente l'apposito lettore di prossimità, la verifica della validità del proprio badge.

Nel caso in cui gli addetti ai controlli dovessero accertare che il tesserino non risulti abilitato al transito (accensione luce rossa o non attivazione della luce verde), il titolare del tesserino non potrà attraversare il varco per accedere in area sterile.

I soggetti di seguito elencati, se in servizio presso l'aeroporto ed esclusivamente durante l'espletamento dello stesso, sono esentati dai controlli di sicurezza sulla persona:

- Il personale appartenente alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della Legge 121/81, che in base ai rispettivi regolamenti è obbligato al porto dell'arma di ordinanza;
- Il personale delle Agenzie delle Dogane che svolge con continuità un'attività di controllo al traffico di sostanze stupefacenti, secondo un elenco degli aventi diritto fornito all'Enac, per le valutazioni di competenza, dalle Agenzie stesse, e validato dalla Direzione Aeroportuale;
- Il personale del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in servizio operativo, ad esclusione del personale amministrativo.

Anche per il personale appartenente alle suddette categorie è previsto l'obbligo di mostrare, al momento dell'accesso attraverso i varchi di servizio, il tesserino aeroportuale, al fine di consentire la verifica della titolarità all'ingresso e della validità del titolo.

Sono inoltre dispensate dal controllo di sicurezza le seguenti categorie di passeggeri ed il loro bagaglio a mano:

- a) Presidenti e Capi di Stato;
- b) Primi Ministri e Capi di Governo in visita ufficiale;
- c) Ministri in visita ufficiale;
- d) Membri delle famiglie Reali;
- e) Capi Religiosi ufficiali;
- f) personalità italiane o estere a cui lo Stato Italiano fornisce ufficialmente il servizio di scorta operato dalle Forze dell'Ordine e per le quali vengono utilizzate le procedure del Cerimoniale di Stato;
- g) persone sottoposte ad un programma di protezione prevista dallo Stato e relativa scorta, il cui accesso all'area sterile avviene tramite coordinamento con le Forze di Polizia che provvedono a darne comunicazione al vettore aereo.



PARTE SECONDA

**CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E ABILITAZIONE ALLA GUIDA
NELLE AREE AEROPORTUALI**

Art. 8

CONTRASSEGNI DI ACCESSO PER I VEICOLI IN AIR SIDE

Per poter accedere in Air Side i veicoli a trazione propria devono essere in possesso di appositi contrassegni (o lasciapassare).

La circolazione e la sosta sul piazzale aeromobili dei veicoli autorizzati dovrà essere limitata ad effettive esigenze di servizio, per le sole aree interessate e per il tempo strettamente necessario alla prestazione.

Il percorso da utilizzare è delimitato da strisce di colore bianco.

Lo stesso spazio sarà utilizzato per eventuali fermate momentanee.

I conducenti dei veicoli che circolano in area sterile devono essere in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto e di una delle Abilitazione alla Guida in Area Aeroportuale (ADC), rilasciata dal Gestore, in corso di validità.

Art. 9

TIPOLOGIA DEI LASCIAPASSARE

Solo gli automezzi in possesso di lasciapassare sono abilitati a circolare all'interno delle aree sterili (airside).

I lasciapassare si dividono in **permanenti e giornalieri**.

Il Gestore SEA S.p.A., tramite il proprio Ufficio Tesserini, è responsabile dell'emissione dei lasciapassare per veicoli, con particolare riferimento ai seguenti adempimenti:

- Completezza e rispondenza dell'istanza presentata dal richiedente;
- Esistenza di un motivo legittimo/necessità operativa per l'accesso alle aree sterili (in osservanza a quanto riportato nel PNS parte A, punto 1.2.1.1.2);
- Tipologia di lasciapassare da rilasciare in ragione della richiesta e delle esigenze operative, in relazione alla configurazione delle aree aeroportuali riportata nel Programma di Sicurezza dell'Aeroporto;
- Tenuta dell'archivio e della documentazione inerente i lasciapassare per veicoli emessi.

Per essere autorizzato all'accesso del veicolo, il richiedente deve dichiarare la necessità operativa evidenziando la difficoltà o impossibilità di svolgere le proprie mansioni senza l'ausilio del veicolo.



Il Gestore dovrà inoltre predisporre apposita procedura da inserire nel Programma per la Sicurezza dell'Aeroporto, conforme a quella contenuta nell'Allegato B del PNS Parte A.

I lasciapassare sono rilasciati soltanto ad Enti o Società che operano in ambito aeroportuale, in possesso di Certificazione Enac oppure, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, ad Enti o Società che esplicano attività complementari in nome e per loro conto.

Devono riportare le aree nelle quali il mezzo è autorizzato a circolare.

I lasciapassare permanenti hanno una validità massima di 5 anni e riportano i colori in considerazione dell'area in cui sono autorizzati ad operare.

Possono essere rilasciati solo se i conducenti del mezzo sono in possesso di tessera aeroportuale in corso di validità.

I lasciapassare giornalieri devono essere rilasciati, dal Gestore, per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali vengono richiesti. **Hanno una validità massima di 24 ore** e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva, salvo specifiche deroghe autorizzate dall'ENAC.

In caso di rilascio di lasciapassare giornalieri per veicoli che non dispongano di un'assicurazione conforme alle previsioni dell'art. 12 della presente Ordinanza, i predetti veicoli potranno accedere solo se costantemente scortati da Operatori aeroportuali autorizzati alla scorta.

I lasciapassare devono essere esposti in maniera visibile sul parabrezza dell'automezzo.

Sono autorizzati all'accesso - a prescindere dal possesso del lasciapassare - i mezzi di emergenza e di soccorso, se utilizzati in situazioni di emergenza.

Per alcune tipologie di veicoli è previsto il rilascio di Contrassegni con validità non soggetta a scadenza.

Il soggetto richiedente è responsabile della riconsegna del contrassegno.

Le norme per la condotta dei veicoli in zona Air Side/Lato volo sono riportate nel documento edito dalla Società SEA S.p.A. "MANUALE DI CIRCOLAZIONE E SICUREZZA AEROPORTUALE", che viene aggiornato periodicamente a cura della stessa Società.

Solo eccezionalmente un veicolo può essere dispensato dai requisiti previsti al punto 1.2.6 del Regolamento (UE) 1998/2015 sui lasciapassare, a condizione che venga scortato ogni volta che si trovi nell'area lato volo.

Per "eccezionalmente" si intendono situazioni inaspettate, improvvise, non programmate e/o programmabili né, in alcun modo, prevedibili.

L'ENAC è responsabile dell'attività di vigilanza e controllo relativa alla corretta applicazione di quanto previsto nella procedura di rilascio dei lasciapassare del gestore aeroportuale.

La suddetta attività di vigilanza e controllo si espleta tramite attività ispettiva svolta a posteriori a campione secondo programmi predisposti dalla Direzione Aeroportuale competente.



A tal fine l'ENAC ha l'accesso garantito al database dell'Ufficio Tesserini della società di Gestione SEA S.p.A.

Art. 10

CONTRASSEGNI E DISPOSITIVI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI MEZZI SPECIALI NELLA ZONA AIR SIDE

I veicoli, compresi i mezzi speciali non muniti di targa, per poter essere autorizzati a circolare in zona Air Side dovranno:

- A) portare applicato, ben visibile sul parabrezza, il contrassegno di **colore giallo** con la dicitura "Libero accesso Zona Air Side (include Area di Movimento)";
- B) aver chiaramente indicato sulla carrozzeria la ragione sociale o la denominazione dell'Ente di appartenenza;
- C) essere muniti di idoneo dispositivo antifiamma interno o esterno, qualora debbano operare in prossimità degli aeromobili;
- D) essere provvisti dei segnali diurni e notturni previsti dal Regolamento di Scalo vigente.

Art. 11

CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI MEZZI SPECIALI NELL'AREA DEI SERVIZI AEROPORTUALI / PERCORSO PROTETTO E SULLE PERIMETRALI

I veicoli, compresi i mezzi speciali, non muniti di targa, che hanno esigenza di circolare unicamente nell'area dei servizi aeroportuali/percorso protetto e sulle strade perimetrali, devono aver chiaramente indicata sulla carrozzeria la ragione sociale o la denominazione dell'Ente o della società di appartenenza.

Detti veicoli e mezzi dovranno portare applicato, ben visibile sul parabrezza, il contrassegno di **colore giallo con striscia trasversale rossa in alto a sinistra** e con la dicitura "Libero accesso Area dei Servizi Aeroportuali, Percorso Protetto e strade perimetrali (esclusa l'area di movimento)".

Art. 12

ASSICURAZIONI

Con esclusione dei veicoli di servizio dell'ENAC e degli Enti di Stato, ciascun veicolo autorizzato a circolare nelle aree di movimento, dovrà essere assicurato per la responsabilità civile, conformemente a quanto disposto dalla Legge 24.12.99 n. 990 e successive modifiche.

Il Gestore, gli handlers e le compagnie di navigazione aerea potranno essere esentati dall'assicurare singolarmente i propri mezzi di servizio destinati a circolare nella zona Air Side, qualora dimostrino di aver coperto con altra assicurazione, globale, gli eventuali danni causati dai suddetti veicoli.



I veicoli non compresi nel comma precedente, per avere l'autorizzazione ad accedere alle zone in Air Side, dovranno essere assicurati con i seguenti massimali:

- A) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che operano in area di movimento: 10 milioni di euro;
- B) autovetture che operano in area di movimento: 5 milioni di euro;
- C) in ogni altra zona sarà valida la normale assicurazione per responsabilità civile.

Qualora la polizza assicurativa preveda franchigie e/o sottolimiti, la copertura degli stessi sarà intesa a carico del contraente assicurato.

I sottolimiti non possono essere inferiori al massimale base stabilito dalla presente Ordinanza.

Inoltre la polizza RC Auto relativa ai veicoli e mezzi che operano in ambito aeroportuale deve essere stipulata con le seguenti caratteristiche:

- espletamento di servizi ed operatività in ambito aeroportuale;
- espressa inclusione della copertura di danni ad aeromobili mezzi ed infrastrutture aeroportuali.

Gli handlers sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che rispetti i massimali specificamente indicati dall' E.N.A.C.

Le aree alle quali il veicolo può essere autorizzato sono indicate sulle planimetrie allegate.

I veicoli autorizzati ad accedere in Air Side devono mantenere in corso di validità le assicurazioni per la responsabilità civile, di cui ai suddetti punti, per tutta la durata del permesso.

I veicoli che operano in Air Side devono essere equipaggiati con i dispositivi di sicurezza previsti in relazione alle aree che devono attraversare.

I conducenti devono essere in possesso di una delle abilitazioni alla guida nelle aree aeroportuali, rilasciate dalla Società di Gestione SEA S.p.A.

La dichiarazione riguardante la posizione assicurativa, dovrà corrispondere alle linee guida pubblicate sul sito WEB della Società di Gestione.

Art. 13

SOSTA E PARCHEGGIO

È fatto assoluto divieto di lasciare in sosta nell'area di movimento qualsiasi mezzo che possa causare intralcio o impedimento al movimento degli aeromobili o degli altri veicoli.

Durante la sosta in aree accessibili ai passeggeri, i veicoli devono essere chiusi a chiave qualora, al loro interno, vi siano strumenti di lavoro (articoli proibiti) utilizzabili come armi improprie.

Tutti i veicoli autorizzati potranno parcheggiare esclusivamente negli spazi consentiti ed opportunamente indicati dalla segnaletica orizzontale o verticale.



Art. 14

ESENZIONI: CONTRASSEGNO “VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL’AEROPORTO DI LINATE”

I veicoli che devono essere utilizzati esclusivamente nell’area Lato Volo e che non sono autorizzati a circolare sulle strade pubbliche, ovvero veicoli senza targa e speciali, possono essere esentati dall’applicazione del contrassegno purché riportino all’esterno, in modo chiaramente visibile, l’indicazione “VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL’AEROPORTO DI LINATE”.

La scritta deve essere apposta su apposito contrassegno emesso a cura del gestore aeroportuale ed a firma della Direzione Aeroportuale Lombardia.

Il predetto contrassegno non ha scadenza e viene rilasciato a titolo oneroso previa richiesta dell’Operatore aeroportuale contenente i seguenti dati ed informazioni:

- a) Società/Impresa richiedente;
- b) tipo di veicolo;
- c) Numero di matricola/seriale del telaio, oppure numero progressivo assegnato dal richiedente ai propri veicoli operanti in aeroporto;
- d) Dichiarazione del richiedente attestante l’utilizzo del veicolo esclusivamente in zona Air Side e richiesta di rilascio del contrassegno con la dicitura “VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL’AEROPORTO DI LINATE”;
- e) data e firma del responsabile/rappresentante della Società/Impresa richiedente.

Il layout del contrassegno dovrà riportare:

- i) il logo del Gestore e di ENAC con l’indicazione di Aeroporto di Milano Linate;
- ii) il numero progressivo del documento/anno di emissione;
- iii) la scritta “validità non soggetta a scadenza”;
le informazioni fornite dal richiedente necessarie per l’identificazione del veicolo (ad esempio, numero seriale e denominazione Handler);
- iv) la scritta “VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL’AEROPORTO DI LINATE”;

In caso di smarrimento o furto del contrassegno il possessore deve presentare apposita denuncia alle Forze di Polizia.

Il contrassegno è valido solo per il veicolo a cui è associato tramite il numero del telaio o altro dato identificativo. Pertanto il contrassegno non è trasferibile da un veicolo all’altro, anche se appartenente alla stessa società.



Art. 15

REVOCA E RESTITUZIONE DEI LASCIAPASSARE

L'ENAC potrà revocare o sospendere i lasciapassare dandone comunicazione alla Società di Gestione, qualora si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il possesso.

Del suddetto provvedimento l'ENAC darà comunicazione alle Autorità competenti ed alla Società di Gestione ed ai soggetti destinatari del provvedimento.

Gli Enti o Società titolari dei lasciapassare suddetti dovranno, inoltre, restituire il documento alla Società di Gestione alla scadenza e/o quando perdano, per qualsiasi motivo, il titolo che ne ha legittimato il rilascio.

In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro e su espressa richiesta delle Società, i lasciapassare permanenti potranno essere riemessi lasciando immutata la scadenza originaria e la numerazione.

Art. 16

ADEMPIMENTI IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO

Il Responsabile dell'Ente/Ditta/Società titolare del lasciapassare per veicoli, in caso di smarrimento o furto deve:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il Gestore Aeroportuale presentando copia della denuncia.

Il Gestore aeroportuale predisporrà dettagliate procedure da inserire nel Programma di Sicurezza dell'Aeroporto sull'argomento, come previsto dal punto 1.2.6.6.1 del PNS Parte A.

Terrà inoltre un registro di tutti i contrassegni rilasciati costantemente aggiornato e con le annotazioni relative a smarrimenti o furti.

Sul registro sarà specificamente evidenziato il rilascio dei duplicati.

Il Gestore Aeroportuale avrà altresì, cura di consegnare ai varchi un elenco periodicamente aggiornato dei contrassegni persi, rubati e non restituiti.

L'elenco può essere su supporto cartaceo o informatico.

Art. 17

SAFETY

Per la parte relativa alla disciplina rientrante nella safety aeroportuale (vedi Abilitazioni alla guida) si rinvia all'Edizione vigente del Regolamento di Scalo.



Art. 18

PATENTI E ABILITAZIONI

I conducenti dei veicoli di servizio dovranno essere muniti della patente di guida valida per la categoria alla quale il veicolo appartiene ed eventualmente del certificato di abilitazione professionale, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Art. 19

MEZZI SPECIALI

I conducenti delle macchine operatrici e dei mezzi speciali, non muniti di targa (ad eccezione degli autobus per trasporto passeggeri), dovranno essere muniti, oltre che della patente almeno di categoria “**B**” in corso di validità, anche di uno specifico certificato rilasciato dalla società di appartenenza, attestante l’abilitazione degli stessi alle operazioni aeroportuali.

La continua e piena efficienza delle macchine operatrici e dei mezzi speciali non muniti di targa deve essere garantita dall’ente o società che ne ha la proprietà o l’uso, secondo le norme vigenti che ne regolano l’utilizzo.

Il proprietario del mezzo deve curarne la revisione, ai fini di accertarne le condizioni di sicurezza per la circolazione.

Art. 20

MANCATO POSSESSO DELL’ABILITAZIONE

Il titolare dell’abilitazione alla guida nell’area sterile aeroportuale dovrà esibirla, su richiesta dei soggetti preposti ai controlli, ogniqualvolta si trovi alla guida di un veicolo all’interno dell’area critica.

Nell’ipotesi in cui l’abilitazione alla guida sia stata conseguita e, all’atto di una eventuale verifica, il titolare non ne è in possesso, sarà tenuto ad esibirla, entro il termine di **10 (dieci)** giorni dalla data dell’accertamento, agli Organi che hanno effettuato il controllo.

Ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali.

Resta ferma la possibilità per gli Organi preposti ai controlli di accertare, al momento delle verifiche, l’effettivo conseguimento del titolo di abilitazione e di adottare, in caso di esito negativo, i provvedimenti conseguenti ritenuti necessari, compresa l’immediata inibizione alla conduzione dei veicoli nelle aree aeroportuali.

Art. 21

AREA DEI SERVIZI AEROPORTUALI – PERCORSO PROTETTO

Con tale termine viene individuata una parte dell’area sterile dell’aeroporto che è situata al di fuori dell’Area di Movimento, per circolare all’interno della quale è necessario essere in possesso di patente aeroportuale verde “con limitazione”.



All'interno di tale area, nei periodi di chiusura del Varco 2, i veicoli possono utilizzare il tratto di strada di servizio identificato come "PERCORSO PROTETTO" per recarsi dal Varco 1 alla zona depositi carburante ed aree adiacenti.

Tale percorso, inclusa l'area dei servizi aeroportuali, è illustrato nella planimetria allegata, e consente di raggiungere l'area dove insistono i depositi delle compagnie petrolifere, nonché le altre infrastrutture destinate ai servizi aeroportuali.

Il PERCORSO PROTETTO, partendo dal Varco 1, costeggia l'hangar Breda e l'area Merci, senza impegnare l'Area di Movimento.

Il percorso è corredato di segnaletica sia verticale che orizzontale.



PARTE TERZA
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

**TRASPORTO DEI PASSEGGERI SUL PIAZZALE AEROMOBILI LATO NORD
(PIAZZALE AVIAZIONE COMMERCIALE)**

Le operazioni di sbarco ed imbarco dei passeggeri, dall'Aerostazione agli aeromobili parcheggiati in piazzole di sosta non dotate di pontili telescopici (finger), devono avvenire mediante l'impiego di autobus dedicati a cura dell'impresa di assistenza a terra responsabile del servizio di trasporto. In caso di operazioni di sbarco, qualora l'impresa incaricata non sia presente o non abbia disponibilità di mezzi o personale, al fine di evitare una lunga permanenza dei passeggeri a bordo degli aeromobili, il trasporto sarà effettuato a cura della Società SEA S.p.A.

La Società SEA S.p.A. interverrà nel momento in cui viene accertata l'indisponibilità del servizio da parte dell'handler responsabile incaricato dal vettore.

La Società SEA S.p.A. provvederà ad inviare alla Direzione Aeroportuale apposita relazione dettagliata sul disservizio.

Art. 23

**OPERAZIONI DI SBARCO VOLI SCHENGEN E VOLI NON-SCHENGEN
(PIAZZALE LATO NORD)**

I passeggeri in arrivo con voli provenienti da Stati aderenti al trattato di Schengen devono essere trasportati ed avviati alla sala ARRIVI identificata dall'apposita cartellonistica riportante la scritta "**A**" **VOLI SCHENGEN**, a meno che l'aereo non sia attraccato ad un pontile mobile.

I passeggeri in arrivo con voli provenienti da Stati non aderenti al trattato di Schengen devono essere trasportati ed avviati alla sala ARRIVI identificata dall'apposita cartellonistica riportante la scritta "**B**" **VOLI NON-SCHENGEN**.

I passeggeri, dopo l'ingresso in aerostazione, non possono tornare indietro per recarsi nuovamente sul piazzale aeromobili. A tal fine, il personale dell'handler presente in zona verificherà che tutti i passeggeri sbarcati dai rispettivi bus interpista siano entrati in aerostazione, attendendo la chiusura delle porte scorrevoli ed accertandosi, prima di allontanarsi, che tutti i passeggeri abbiano lasciato l'autobus.

È responsabilità delle imprese di assistenza a terra verificare l'adesione di uno Stato al Trattato di Schengen.

I passeggeri ed i relativi bagagli in arrivo a Linate sono, in ogni caso, soggetti alle disposizioni emanate dalla Polizia di Frontiera, dall'Agenzia delle Dogane e Sanità Aerea, in relazione all'aeroporto di origine del volo.



Eventuali deroghe circa le modalità di sbarco/imbarco dei passeggeri saranno autorizzate dalla Direzione Aeroportuale caso per caso ed in relazione al verificarsi di situazioni aventi carattere di eccezionalità.

Art. 24

IDENTIFICAZIONE DELL'AREA AEROPORTUALE INTERNA REGOLAMENTATA DI LINATE NORD

L'area del sedime aeroportuale riportata nelle Planimetrie di cui all'Allegato 4 della presente Ordinanza, viene denominata "Area Aeroportuale Interna Regolamentata". Tale area si estende sul lato NORD-EST dell'aeroporto.

Vi si accede attraverso la postazione sita nel tunnel di entrata/uscita dell'aerostazione passeggeri da/per il piazzale antistante la Palazzina "C" e attraverso le due portinerie, quella "Nord" (posta nei pressi della palazzina S.E.A.) e quella "Sud" (posta nei pressi della zona merci/uscita idroscalo), entrambe presidiate da personale della società S.E.A. S.p.A. che non necessita della qualifica di Guardia Particolare Giurata.

L'entrata di persone e mezzi in quest'area regolamentata avviene mediante verifica a campione dei permessi di accesso, secondo una procedura stabilita dalla società S.E.A. S.p.A. ed inserita nel "Programma di sicurezza per l'Aeroporto".

Art. 25

ACCESSO DI PERSONE E MEZZI NELL'AREA AEROPORTUALE INTERNA REGOLAMENTATA

Si precisa che l'ingresso nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata, è consentito a persone e mezzi:

- a) che hanno necessità di accedervi per garantire l'operatività Aeroportuale. Di norma trattasi di operatori aeroportuali dotati di tesserino aeroportuale giallo (aree non sterili) e/o Pass per la vettura;
- b) che appartengono alle compagnie di navigazione aerea in quanto personale di volo, tecnici o perché svolgono attività connesse a garantire l'operatività degli aeromobili;
- c) che devono recarsi presso le infrastrutture sportive presenti in detta area;
- d) che hanno esigenza di recarsi presso Enti, sub-concessionari o imprese presenti in tale area per motivi di lavoro o per usufruire dei servizi erogati dagli stessi. Di norma trattasi di persone appartenenti a ditte esterne oppure trattasi di passeggeri/utenti.

Art. 26

LIMITE DI VELOCITA'

Nell'area sterile il limite di velocità è di 30 Km orari o inferiore.



Art. 27

DIRITTO DI PRECEDENZA

In tutta l'area sterile è fatto obbligo di osservare la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa presente.

Il diritto di precedenza è riservato nell'ordine:

- agli aeromobili, anche se trainati;
- ai pedoni;
- ai mezzi operativi.

Art. 28

RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rinvio alle norme contenute nel Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni), laddove applicabili e non in evidente contrasto con la natura del servizio esplicato in ambito aeroportuale o in evidente contrasto con le caratteristiche del layout aeroportuale.

Art. 29

DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA

In deroga all'art. 172 del Codice della Strada, in Air Side, i conducenti dei veicoli sono esonerati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

In deroga all'art. 173 del Codice della Strada, in Air Side, gli operatori aeroportuali possono utilizzare durante la guida, per esigenze di servizio, gli apparati radiotelefonici.

Art. 30

DIVIETO DI FUMO

Nell'area di movimento è rigorosamente vietato fumare anche all'interno degli automezzi.

Art. 31

DIVIETO DI CACCIA

All'interno del sedime aeroportuale è vietato l'esercizio della caccia. Particolari disposizioni di carattere temporaneo potranno essere date, d'intesa con gli organi competenti, per la cattura di selvaggina, la cui presenza costituisce pericolo per la navigazione aerea.



Art. 32

DIVIETO DI ACCUDIRE ANIMALI

All'interno del sedime aeroportuale ed in particolare nell'air side è vietato somministrare alimenti ad animali randagi e gatti.

Nel caso di intrusione degli stessi nell'area di movimento il gestore provvederà all'allontanamento.

Art. 33

ACCESSO E OPERAZIONI SUL PIAZZALE OVEST VARCO STAFF

Si precisa che le disposizioni della presente Ordinanza, salvo diversamente indicato, si applicano anche al personale ed alle operazioni che si svolgono presso il Piazzale OVEST.

Presso il Piazzale OVEST i passeggeri possono raggiungere gli aeromobili tramite autobus o a piedi, in relazione alla piazzola dove sosta l'aeromobile. La fermata dei veicoli presso l'aerostazione passeggeri deve avvenire limitatamente al tempo strettamente necessario alla discesa dei passeggeri ed allo scarico dei bagagli.

Il VARCO STAFF è anche utilizzato per consentire l'accesso, in area sterile, ai passeggeri di Aviazione Generale e Commerciale non di linea.

Il personale aeroportuale che accede in area sterile dovrà effettuare, presso le postazioni dove è presente l'apposito lettore di prossimità, la verifica della validità del proprio badge.

Nel caso in cui gli addetti ai controlli dovessero accertare che il tesserino non risulti abilitato al transito (accensione della luce rossa o non attivazione della luce verde), il titolare del tesserino non potrà attraversare il varco per accedere in area sterile.

Il personale aeroportuale degli Enti di Stato, per accedere in area sterile, dovrà utilizzare il VARCO STAFF ed esibire il tesserino aeroportuale al personale addetto ai controlli, ai fini della identificazione e titolarità all'ingresso nell'area suddetta.

I veicoli di servizio devono sostare negli stalli appositamente segnalati.

Art. 34

SERVIZI FOTOGRAFICI, TELEVISIVI E CINEMATOGRAFICI – ALLESTIMENTO STAND PUBBLICITARI

Le richieste di accesso per le seguenti attività:

- svolgimento di servizi fotografici e/o televisivi e/o cinematografici,
- allestimento di *stand* pubblicitari od espositivi

dovranno essere presentate alla Società di Gestione aeroportuale.



Nell'eventualità in cui le attività dovessero svolgersi all'interno dell'area sterile, l'accesso del personale dedicato sarà condizionato al rilascio delle autorizzazioni previste da parte della Società SEA S.p.A.

Art. 35

OSSERVANZA DISPOSIZIONI

Le Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

Art. 36

TRASGRESSIONI

Chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza é punito, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 37

DECORRENZA

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga le precedenti disposizioni in materia e, in particolare:

- l'Ordinanza N.5/2017 del 19 dicembre 2017.

Milano, 30 aprile 2018

Il Direttore

Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii)




Allegato n. 1 p.1

1) VISITATORE:



Fronte



Retro

2) Tesserini Operatori Aeroportuali;





Allegato n. 1 p.2



3) Tesserino Enti di Stato;





Allegato n. 1 p.3



4) Tesserino Personale Diplomatico;




Allegato n. 1 p.4

- 5) Carta multiservizi rilasciata al personale dell'Enac con foto del titolare, valida per accedere alle aree aeroportuali



- 6) Tesserino ANSV.





Allegato n.2

Articoli proibiti a norma reg. UE n° 1998/2015 (appendice 1A)	CAT.1	CAT.2	CAT.3	CAT.4	CAT.5	CAT.6
GRUPPO A (Pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili):						
Armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,					X	
Pistole giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per vere,						
Componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,					X	
Armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere,						
Pistole lanciarazzi e pistole per starter,					X	
Archi, balestre e frecce,						
Lanciarpioni e fucili subacquei,						
Fionde e catapulte;						
GRUPPO B (Dispositivi per stordire – dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare):						
Dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (taser), e manganelli a scarica elettrica,					X	
Strumenti per stordire e sopprimere animali,						
Sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;					X	X
GRUPPO C (Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari):						
Munizioni,					X	
Detonatori ed inneschi,						
Detonatori e micce,						
Riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,					X	
Mine, granate e altri materiali militari esplosivi,						
Fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,						
Candelotti e cartucce fumogene,				X	X	
Dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici;						
GRUPPO D (Eventuali altri articoli in grado di venir utilizzati per provocare ferite gravi)						
Attrezzature per arti marziali,						
Spade,						
Sciabole,						
Altro.						
LEGENDA:						
CAT. 1 – Manutentore generici e personale addetto alla manutenzione tecnica degli aeromobili						
CAT. 2 – Personale addetto alla rampa (es. addetti carico scarico – personale addetto al cargo)						
CAT. 3 – Personale addetto al catering – personale addetto alle pulizie						
CAT. 4 – Personale addetto al soccorso (CRI – Protezione Civile) e VVFF						
CAT. 5 – Security staff aeroporto						
CAT. 6 – Agricoltura e giardinaggio						



Allegato n. 3

Layout lasciapassare

